



CITTA' DI GROTTAGLIE

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 172

Data: 03/12/2020

Organi Politici

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno TRE del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA. MISURE DI CONTENIMENTO IN TEMA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.

IL SINDACO

D'ALO' CIRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTÀ DI GROTTAGLIE

PROVINCIA DI TARANTO

PROT. N.

DEL

Ordinanza Sindacale n. del 03/12/2020

Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela sanitaria. Misure di contenimento in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla gestione dei servizi cimiteriali.

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 822 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, a mente del quale “ Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità del 08/04/2020, recante indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 e riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;

Vista l'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 374 del 03/10/2020 del presidente della Regione Puglia recante “ *Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

Visto il DPCM del 13 ottobre 2020;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 delle Legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Considerato che occorre meglio disciplinare le modalità di apertura al pubblico e di funzionamento del Cimitero, nel quadro del contenimento del contagio del virus COVID-19 ed al fine di garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, e i controlli previsti dalla legge;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuto indispensabile, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Grottaglie e allo specifico stato di evoluzione del contagio, di dover adottare misure straordinarie coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei Dpcm citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

- ◆ l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

- che, a far data dal **03/12/2020** e sino a nuova disposizione che, in caso di **decessi per malattie infettive e diffuse**, le imprese di onoranze funebri sono tenute ad adottare scrupolosamente le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica compresa la chiusura del feretro prima delle 24 ore dall'avvenuto decesso previa autorizzazione del medico necroscopo della ASL Ta;

- in caso di **malattie infettive e diffuse** la preparazione della salma viene svolta, quale servizio pubblico essenziale gratuito, dagli addetti comunali al servizio necroscopico-cimiteriale e polizia mortuaria; pertanto, all'accertamento del decesso per malattie infettive diffuse, le imprese funebri sono tenute a non effettuare alcuna attività di preparazione ed a chiamare tempestivamente il numero 329/3524338. La reperibilità in caso di tali decessi è garantita h 24. Resta comunque a carico delle imprese funebri la procedura di sigillatura della bara e di trasporto immediato presso il Cimitero Comunale per la tumulazione/inumazione immediata;

- per la **tumulazione in loculo** le imprese funebri devono fornire per la preparazione della salma la barriera biodegradabile avvolgente a chiusura ermetica totale del cadavere, oltre che gli arredi funerari la cassa in zinco e la cassa in legno;

- per la **inumazione** le imprese funebri devono fornire la preparazione della salma il materassino assorbitutto biodegradabile con funzione di assorbimento dei liquidi cadaverici adibito alle inumazioni delle salme oltre che gli arredi funerari e la sola cassa in legno;

- che, per i materiali sopra indicati (materassino assorbitutto e barriera biodegradabile avvolgente) le imprese funebri sono tenute a consegnare prima della tumulazione/inumazione copia delle certificazioni di conformità a quanto prescritto dal Ministero della Salute;

- che, in caso di mancata osservanza dei suddetti punti la salma non potrà essere accettata;

- che, caso di decesso non causato da malattie infettive e diffuse le imprese di onoranze funebri effettuino prontamente il trasporto presso la sala mortuaria del Cimitero Comunale;

- l'arrivo di ogni salma dovrà essere accompagnato dalla relativa documentazione: in mancanza, non sarà consentito l'accesso presso il Cimitero;

- la sospensione, all'interno del Cimitero comunale, di tutte le attività di iniziativa privata;

DISPONE

- nei confronti dei Priori delle Confraternite di vigilare e controllare che all'interno delle proprie strutture non si creino condizioni di assembramento;

RACCOMANDA

- Alle Ditte di Onoranze Funebri, alle Associazioni ed a tutti gli operatori del Settore di adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del covid- 19 (coronavirus);
- Ai cittadini tutti, di osservare le indicazioni del Ministero della Salute (reperibili anche sul sito internet del Comune di Grottaglie) in merito a quanto in oggetto;

AVVERTE

che l'inottemperanza della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, oltre la responsabilità penale ex art. 650 c.p. o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte dell'Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni.

DISPONE

che la presente ordinanza venga **pubblicata** sul **sito istituzionale** del Comune di Grottaglie e **trasmessa** per opportuna conoscenza a:

- ◆ Prefettura di Taranto Settore Protezione Civile e Difesa Civile;
- ◆ Sig. Questore della provincia di Taranto;
- ◆ Comando provinciale dei Carabinieri;
- ◆ Comando provinciale della Guardia di Finanza
- ◆ Presidente della Giunta Regionale;
- ◆ Dirigente Servizio Regionale Protezione Civile;
- ◆ C.V.M. Cilifrese Vincenzo Multiservizi s.r.l.

DEMANDA

al Commissariato di P.S. di Grottaglie, alla Stazione Carabinieri di Grottaglie e al Comando di Polizia Locale la vigilanza sulla esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali.

Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dispone la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Grottaglie.

Dalla Residenza Municipale, 03/12/2020

Il Sindaco
Avv. Ciro D'Alò